

## Foglio informativo

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare ai sensi del Titolo VI e VI-bis del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003 e successive modifiche, delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche) e del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72 – Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis T.U. Bancario e del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

### INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

CIF SRL

Viale Regina Margherita, 15 - 95125 Catania (CT)

Telefono 095 7159613 – Fax 095 326138

E-mail: [cif@cifonline.it](mailto:cif@cifonline.it) – PEC [cifonline@pec.it](mailto:cifonline@pec.it)

Capitale Sociale € 50.000,00 i.v. – REA CT 358637

Codice fiscale e Partita IVA 05325600871

Iscrizione OAM n. M362

IVASS sez. E. n. E000589239 del 18 dicembre 2017



### CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

La mediazione creditizia è l'attività svolta professionalmente da chi mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto ed aggiornato dall'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM).

La mediazione creditizia presuppone l'assenza di ogni rapporto di dipendenza, rappresentanza, subordinazione o parasubordinazione tra il mediatore e le parti, ossia la banca e/o l'intermediario finanziario da una parte ed il potenziale cliente dall'altra parte.

Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti. Tale servizio non garantisce al cliente di trovare una banca e/o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento, in merito al quale ogni decisione è rimessa alla banca e/o intermediario finanziario prescelto. Il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata o ritardata concessione del finanziamento alla clientela dei finanziamenti richiesti da parte di banche e/o intermediari finanziari, né è responsabile nei confronti degli stessi.

Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché di effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

### PRINCIPALI RISCHI

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari.

Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio.

### PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

Il Cliente ha diritto:

- avere a disposizione copia di questo foglio informativo. Il foglio informativo vigente è messo a disposizione su supporto informatico durevole (PDF) ed è accessibile alla pagina dedicata all'informativa sulla trasparenza dei siti ufficiali gestiti dal mediatore creditizio (<https://cifonline.it/trasparenza-cif>);
- ottenere, prima dell'eventuale perfezionamento, una copia del testo del contratto di mediazione creditizia idonea per la stipula. Il testo standardizzato di tale contratto è accessibile alla pagina dedicata all'informativa sulla trasparenza dei siti ufficiali gestiti dal mediatore creditizio (<https://cifonline.it/trasparenza-cif>);
- consultare il documento contenente la rilevazione trimestrale aggiornata dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"). Tale documento è accessibile alla pagina dedicata all'informativa sulla trasparenza dei siti ufficiali gestiti dal mediatore creditizio (<https://cifonline.it/trasparenza-cif>);
- ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta o su supporto informatico durevole (PDF);
- recedere dal contratto di mediazione creditizia liberamente in qualsiasi momento dandone semplice comunicazione scritta a CIF srl

### STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio, di consegnare al cliente copia di questo foglio informativo relativo al servizio offerto.  
In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente;
- l'obbligo di consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento, i documenti di informativa precontrattuale previsti dalla normativa vigente relativi all'operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario erogante. In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente;
- l'indicazione, nell'ambito degli annunci pubblicitari relativi all'attività di mediazione creditizia, degli estremi dell'iscrizione all'Elenco dei Mediatori Creditizi presso OAM e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto;
- l'indicazione, nell'ambito degli annunci pubblicitari relativi ad operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, degli eventuali oneri di mediazione creditizia a carico del cliente, dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale);

### OBBLIGHI DEL CLIENTE

Il contratto prevede obbligazioni unicamente a carico di CIF, pertanto senza alcun impegno da parte dei clienti del servizio oltre quello di fornire tutta la documentazione necessaria alla presentazione della richiesta e che tutti gli stessi siano veritieri, corretti e completi, nonché manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura dei Dati

### DURATA DEL RAPPORTO E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto ha natura occasionale, con efficacia dal momento dall'invio della manifestazione di interesse da parte del cliente per il tempo strettamente necessario al trattamento ed inoltro della stessa alla banca o intermediario finanziario prescelto. Il cliente può recedere liberamente dal contratto in qualsiasi momento dandone semplice comunicazione scritta a CIF. Con riferimento a quanto previsto dalla Sez. II, Par. 3, delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche), che prevedono l'indicazione di una durata massima del contratto, fermo quanto precede, tale durata massima sarà pari a 180 giorni dall'invio della manifestazione di interesse.

### CONDIZIONI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

I compensi che il cliente dovrà corrispondere a CIF a seguito della delibera di approvazione da parte della banca o dell'intermediario finanziario del finanziamento richiesto è indicata, nella misura massima, nella tabella seguente. Tale provvigione deve essere inclusa nel calcolo del TAEG/ISC.

| Tipologia di finanziamento                   | Provvigione Massima | Base di Calcolo                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| Cessione del quinto dello stipendio/pensione | Massimo 12,5%       | Valore Montante/Delta Montante* |
| Delegazione di Pagamento                     | Massimo 12,5%       | Valore Montante/Delta Montante* |
| Anticipazione TFS                            | Massimo 4%          | Valore Finanziato               |

La provvigione corrisposta al mediatore creditizio, a seguito di delibera, viene inclusa dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario eroganti nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di costo), ed è a carico del cliente e direttamente corrisposta dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario al mediatore, pertanto nessuna somma potrà essere richiesta direttamente al cliente in relazione alla mediazione delle sopra riportate operazioni.

Il cliente non pagherà alcuna provvigione qualora il mediatore non individui alcun Intermediario Finanziario/Banca che voglia erogare il finanziamento richiesto al cliente. Non sono previsti, oneri, commissioni o spese aggiuntive a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione.

\*I compensi possono essere determinati nel rispetto del Protocollo d'Intesa Assofin – Associazioni dei Consumatori partecipanti al tavolo "Associazioni Consumatori Assofin" su finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento a cui il Finanziatore aderisce: in caso di rinnovo del prestito al Richiedente, su un finanziamento precedentemente concesso ed erogato la provvigione massima applicabile dall'intermediario del credito verrà calcolata sulla differenza tra i) il capitale lordo mutuato del nuovo prestito e ii) il debito residuo del prestito che viene estinto (c.d. "delta montante").

### PROCEDURE IN CASO DI RECLAMO:

Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

- nominativo/denominazione del Cliente;
- recapiti del Cliente;
- data del contratto di mediazione;
- motivazione del reclamo;

Si specifica che, come meglio indicato anche nella comunicazione OAM n.27/20, in caso di controversie relative al rapporto contrattuale instaurato con CIF srl non è possibile ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario.

I reclami devono essere trasmessi a mezzo e-mail: all'indirizzo reclami@cifonline.it o a mezzo raccomandata a/r: indirizzata a:

**CIF Srl**  
**C.A. Responsabile ufficio reclami**  
**Viale Regina Margherita, 15**  
**95125 CATANIA (CT)**

### CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

#### Oggetto del Contratto

Il contratto regola il servizio che CIF presta al cliente interessato ad entrare in relazione con le banche e gli intermediari finanziari convenzionati. L'attività di mediazione creditizia svolta da CIF consente al cliente di confrontare tramite i Siti i prodotti di mutuo offerti da banche e intermediari finanziari convenzionati, e di sceglierne uno adatto alle proprie esigenze.

L'attività di CIF consiste inoltre nel far pervenire alle banche e intermediari finanziari convenzionati la manifestazione di interesse formulata dal cliente completa di tutti i dati necessari.

Il servizio di mediazione creditizia erogato da CIF non garantisce la concessione del finanziamento, in merito alla quale ogni decisione è rimessa alla banca o intermediario finanziario prescelto.

CIF si avvale per le attività di contatto con il pubblico nell'ambito dell'attività di mediazione creditizia esclusivamente di lavoratori dipendenti, operanti a distanza e fungibili tra loro, il cui elenco aggiornato è consultabile presso il sito dell'OAM; tale elenco è anche accessibile direttamente tramite il link: <https://www.organismo-am.it/b/0/05325600871/f29b1b26-73f2-468b-a75b-d772b6dbc5b2/g.html>

### FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie aventi ad oggetto il servizio di mediazione creditizia sarà competente il Foro generale del Consumatore. È comunque possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia

### RESPONSABILITÀ

CIF non risponde della mancata o ritardata concessione del finanziamento da parte della banca o istituto finanziario prescelto, né di eventuali inadempimenti imputabili a tale soggetto. Inoltre, CIF non è obbligata a fornire al cliente alcuna motivazione in merito alla mancata concessione del finanziamento. CIF non assume alcuna responsabilità nei confronti del cliente qualora quest'ultimo risulti per qualsiasi ragione inadempiente nei confronti della banca o intermediario finanziario erogante per un mutuo ottenuto con la mediazione di CIF .

**ELENCO DELLE CONVENZIONI IN ESSERE**

| <b>ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI FINANZIARI CONVENZIONATI</b> |                        |                               |
|---|------------------------|-------------------------------|
| <i>Fides S.p.A.</i>   | <i>IBL Banca S.p.A</i> | <i>Banca di Sconto S.p.A.</i> |

**GLOSSARIO**

| <b>Termine</b>                   | <b>Significato</b>  |
|----------------------------------|---|
| <b>Mediatore Creditizio</b>      | <i>Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma</i>  |
| <b>Cliente</b>                   | <i>Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il termine del mediatore creditizio</i>  |
| <b>Consumatore</b>               | Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta  |
| <b>Finanziamento</b>             | Si intendono le seguenti tipologie di finanziamento: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo così come definito dall'art. 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, (iv) credito ipotecario, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito |
| <b>Offerta fuori sede</b>        | L'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio   |
| <b>Locale aperto al pubblico</b> | Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo  |
| <b>Intermediari Finanziari</b>   | Società cui è riservato l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'artt. 106 e 107 T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia  |
| <b>Taeg</b>                      | Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La Legge n.262/05 stabilisce con l'art.13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo                                   |
| <b>Penale</b>                    | Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto  |
| <b>T.U.B.</b>                    | Testo Unico Bancario adottato con D.Lgs. 1 settembre 2003, n. 385   |
| <b>OAM</b>                       | Organismo per l'elenco dei Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi   |